



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 36
Prot. N. 4312

Chiesa in Valmalenco, 09 agosto 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ACCERTATA la notevole affluenza di turisti su tutto il territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco durante il periodo estivo;

CONSTATATO che nella via centrale di Primolo si registra un forte aumento del transito pedonale;

RITENUTO quindi opportuno salvaguardare l'incolumità dei pedoni;

SENTITO a tal proposito il parere positivo espresso dalla Giunta Comunale;

PER MOTIVI derivanti dall'inquinamento dei gas di scarico dei veicoli e di salvaguardia della salute pubblica e pubblico interesse;

VISTO lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia in corso da virus COVID-19 ed il conseguente obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione igienico- sanitaria e di distanziamento sociale connesse;

VISTI gli articoli 7 e 38 del Codice della Strada e successive modifiche;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000;

ORDINA

l'istituzione di Zona Traffico Limitato (ZTL) con divieto di sosta dalle ore 13:00 di lunedì 09 agosto 2021 fino alle ore 10:00 di lunedì 23 agosto 2021, nella via centrale di Primolo, a partire dall'intersezione con la Via Pratoni sino al Santuario.

In deroga alla presente Ordinanza potranno circolare:

- i residenti che hanno comunicato all'Ufficio di Polizia Locale i dati di identificazione dei veicoli, ai quali sarà consentito l'accesso, per usufruire dei propri posti auto e dei posti auto nella piazzetta;
- veicoli per carico e scarico;
- la clientela alberghiera per carico e scarico bagagli e per sostare nei parcheggi di proprietà;
- veicoli che trasportano persone invalide;
- veicoli di soccorso ed i mezzi di servizio delle Forze di Polizia.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di P.L.

Comm. Agg. Tiziano Rama

**VAL
MALENCO**